REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/111 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2015

che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e che abroga la decisione 2004/585/CE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che è consentito adottare misure di emergenza soltanto per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine. La Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa può, per attenuare tale minaccia, adottare misure di emergenza in forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi.

(2) Sulla base del parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (*divisioni CIEM IVb,c e VIIa, d-h*) è soggetta a un rapido declino nella biomassa a causa della combinazione di un ridotto reclutamento e di un aumento della mortalità per pesca. La biomassa riproduttiva dello stock è in procinto di raggiungere i livelli più bassi storicamente mai registrati. L'attuale mortalità per pesca è quasi quattro volte superiore a quella che lo stock può sostenere. Il CIEM, pertanto, consiglia di adottare misure per ridurre in modo sostanziale la mortalità per pesca in tutta l'area di distribuzione dello stock.

(3) Con lettera del 19 dicembre 2014 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di intervenire a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per vietare le attività di pesca pelagica della spigola nella zona CIEM VIIe da gennaio a aprile 2015 per ridurre la pressione di pesca e proteggere le aggregazioni riproduttive della spigola. La richiesta è stata trasmessa a Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi, come pure al Consiglio consultivo per le acque nord-occidentali e al Consiglio consultivo per il Mare del Nord. Il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi hanno inviato proprie osservazioni alla Commissione.

(4) Le osservazioni inviate dalla Francia fanno riferimento all'applicabilità dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013, alle minacce costituite dalle attività di pesca e alla procedura, alle prove della grave minaccia e al rischio di discriminazioni tra le attività di pesca. Il Belgio ha reagito positivamente alla richiesta del Regno Unito. I Paesi Bassi hanno suggerito di estendere gli interventi proposti ad altre zone e attività di pesca. In relazione all'ambito di applicazione e alla procedura dell'articolo 12 del regolamento n. 1380/2013 occorre rilevare che tale disposizione non è limitata a determinate cause e che, pertanto, può essere applicata a qualsiasi minaccia, sia essa dovuta alle attività di pesca o ad altre cause, e che i limiti temporali di cui al citato articolo sono giustificati dall'urgenza della necessità di affrontare la grave minaccia. La prova della grave minaccia per gli stock di spigola nel caso in oggetto è basata su dati scientifici, come illustrato di seguito.

(5) Tra dicembre e aprile le spigole si concentrano in determinate zone a fini riproduttivi. Lo stock di spigola dipende da questa fase di riproduzione. La pesca mirata condotta su tali aggregazioni riproduttive nel periodo in questione contribuisce significativamente alla mortalità per pesca globale dello stock e, soprattutto, alla riduzione del numero di esemplari adulti in grado di riprodursi con successo. Le statistiche sulle catture confermano che tale pratica di pesca comporta soprattutto la cattura di esemplari adulti che, pertanto, non potranno più contribuire alla riproduzione dello stock.

(6) Sulla base della valutazione scientifica di CIEM e CSTEP la pesca commerciale che utilizza reti da traino pelagiche è responsabile di più del 25 % della mortalità per pesca.

(7) La constatazione di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine discende dal rischio di gravi conseguenze per la capacità riproduttiva dello stock a causa di una repentina diminuzione della biomassa riproduttiva dello stesso associata alla previsione che una prosecuzione della pesca mirata potrebbe arrecare

[1] GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.